



# Commissione di studio Crisi d'impresa

---

**DOCUMENTI E ADEMPIMENTI STRUMENTALI ALLO  
SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITI  
AGLI ORGANI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
INDEBITAMENTO**

**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  
DI RAGUSA**



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

### **Premessa.**

Il legislatore italiano, su impulso della Convenzione di Nizza e della Comunità Europea, ha voluto introdurre un sistema volto alla prevenzione e all'attività di sostegno nei confronti dei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare, riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia senza restare vittima dell'indebitamento preesistente.

Il legislatore ha inoltre istituito la **funzione dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)** ed in particolare la **figura del "gestore della crisi"** che dovrà assistere il sovraindebitato.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa ha dato il via al proprio OCC ottenendo il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia. Così anche in Provincia di Ragusa cittadini sovraindebitati come consumatori, piccole imprese, professionisti e aziende agricole potranno ricevere assistenza dai professionisti gestori delle crisi. Referente dell'OCC è il Dott. Michelino Ciarcià, già Consigliere della Corte d'appello, attualmente funzione Presidente Della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

Presso l'ordine dei dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa è stata istituita la Commissione di studio Crisi d'Impresa presieduta dal Dott. Michelangelo Aurnia e composta dai seguenti Dottori Commercialisti: Alfieri Massimo, Aurnia Michelangelo, Baglieri Luana, Buscema Giuseppe Walter, D'Angelo Raffaella, La Raffa Maria, La Rosa Edvige, Licitra Luca, Magliocco Antonino, Mazzola Francesca, Mezzofreddo Pinuccia, Occhipinti Carla, Paolino Chiara, Piccione Bartolomeo, Puccia Salvatore, Sanzaro Daniele, Scifo Giovanna, Tumino Maria Teresa e Vitale Tiziana.

Per agevolare il rapporto tra l'OCC e l'utenza (avvocati, imprese e cittadini sovraindebitati) e divulgare una sorta di "best practice" tra gli addetti ai lavori, la Commissione ha redatto una check list per consentire di poter predisporre la documentazione necessaria al fine di predisporre un accordo con i creditori.

Tramite la Legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (decreto Sviluppo Bis. Convertito nella l. 221 del 17 dicembre 2012), è stata creata la normativa in base alla quale i soggetti non fallibili possono accedere ad una delle tre procedure previste:

1. procedura di sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (art. 10 e ss – Accordo di composizione della crisi-);
2. procedura di sovraindebitamento del consumatore (art. 12 bis e ss – Piano del consumatore-);
3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (art. 14 ter e ss – Liquidazione dei beni-).



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

### **Presupposti soggettivi.**

La norma prevede quindi due figure di soggetti sovraindebitati:

- il debitore non fallibile;
- il consumatore.

Fanno parte della categoria “debitore non fallibile”:

- l'imprenditore persona fisica socio di società di persone (Snc, S.a.s.) o socio/garante di società di capitali (S.p.A., S.r.l.);
- le Start Up Innovative di qualsiasi dimensione;
- l'imprenditore agricolo;
- gli enti e società al di sotto delle soglie di cui all'art. 1 Legge Fallimentare, ovvero gli enti e società che alla data di presentazione dell'istanza relativa all'accesso della procedura, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, che nei tre esercizi precedenti:
  - o hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
  - o hanno realizzato un fatturato (ricavi lordi) non superiore ad euro 200.000,00;
  - o hanno avuto debiti (anche non scaduti) per un ammontare non superiore ad euro 500.000,00.

In base all'art. 6 comma 2 lett. b. si definisce *Consumatore*, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ovvero per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia.

### **Presupposti oggettivi.**

Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, s'intende:

- la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Da quando sopra esposto si evince che:

Il consumatore può accedere alternativamente:

- al piano del consumatore;
- all'accordo da sovra indebitamento;



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

- alla liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”, (l’esdebitazione è possibile solo se il debitore è una persona fisica - rif. norm. art. 14terdecies-).

Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti che hanno debiti contratti nell’esercizio impresa e/o professione o debiti misti) possono accedere alternativamente:

- all’accordo da sovraindebitamento;
- alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

### **Cause di inammissibilità alla procedura**

Oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento per poter accedere alla procedura è necessario che il debitore non si trovi in situazioni che la legge indica come cause di inammissibilità:

- sia stato assoggettato o sia assoggettabile ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del Capo II della L. n. 3/2012;
- abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento (ovvero abbia beneficiato degli effetti della procedura);
- abbia in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;
- vi sia incompletezza della documentazione allegata, che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

### **DOCUMENTI E ADEMPIMENTI STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITI AGLI ORGANI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INDEBITAMENTO**

Di Seguito la documentazione strumentale allo svolgimento dei compiti dell'OCC verrà distinta tra le tre procedure previste dalla L. 3/2012 ed in premessa indicate.

#### **1. ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Documenti da allegare all'istanza di nomina del professionista (Art. 9 comma 2 L. 3/2012)  
e/o da richiedere al primo incontro con il sovraindebitato:

- documenti d'identità e tessera sanitaria propria e dei componenti della propria famiglia;
- certificato di Stato di famiglia e della composizione del nucleo familiare;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento di ciascun istante e della propria famiglia (si allega fac simile di prospetto);
- precisazione debitori e creditori;
- descrizione delle attività e delle passività del debitore;
- elenco di tutti i beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, immobili, etc...;
- carichi pendenti;
- visure protesti;
- certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- estratti di ruolo presso Serit SpA;
- visure catastali e ispezioni ipotecarie storiche di ciascun istante;
- visure storiche presso il P.R.A. di ciascun istante;
- estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- eventuali contratti di mutuo o finanziamenti con relativo estratto debitorio;
- eventuali contratti di locazione;
- documentazione relativa alla presenza di eventuali esecuzioni mobiliari o immobiliari, e copia dei relativi fascicoli;
- documentazione relativa all'esistenza di eventuali decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni;
- eventuali perizie o offerte sui beni;
- visure camerali;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, complete di ricevute di presentazione;



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

- dichiarazioni Iva degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta,
- scritture contabili degli ultimi 3 anni;
- eventuali documenti attestanti una malattia grave del debitore, qualora non presenti nell'istanza di nomina del professionista.

### Adempimenti del Professionista con funzioni di OCC:

- verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità (requisiti soggettivi e oggettivi);
- istanza al Giudice per autorizzazione all'accesso ai dati ex art. 15, co. 10 l. 3/2012;
- accedere:
  - a. Anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate);
  - b. SIC (Banca d'Italia);
  - c. C.T.C. (Consorzio per la Tutela del Credito)
  - d. Centrale Rischi (Banca d'Italia);
  - e. Centrale di Allarme Interbancaria (Banca d'Italia):
    1. Archivi assegni (CAPRI),
    2. Archivio carte (CARTER),
    3. Archivio sanzioni amministrative (ASA),
    4. Archivio sanzioni penali (ASP);
  - f. CRIF S.p.A;
- richiedere precisazione del credito a:
  1. Enti Locali,
  2. Enti Previdenziali e assistenziali,
  3. Fornitori (se presenti),
  4. Istituti di Credito,
  5. Eventuali intervenuti in procedure esecutive.
- effettuare comunque eventuali verifiche consigliate dalla particolare situazione del richiedente;
- verificare attendibilità della documentazione ricevuta dal debitore;
- richiedere formalmente al sovraindebitato se esistono altri documenti, informazioni e altri dati potenzialmente rilevanti;
- assistere il debitore nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano,
- redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (Art.9 c.2 e art 15 c.6).



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

### 2. PIANO DEL CONSUMATORE

Documenti da allegare all'istanza di nomina del professionista (Art. 9 comma 2 L. 3/2012)  
e/o da richiedere al primo incontro con il sovraindebitato:

- documenti d'identità e tessera sanitaria propria e dei componenti della propria famiglia;
- certificato di Stato di famiglia e della composizione del nucleo familiare;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento di ciascun istante e della propria famiglia (si allega fac simile di prospetto);
- precisazione debitori e creditori;
- descrizione delle attività e delle passività del debitore;
- elenco di tutti i beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, immobili, etc...;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, complete di ricevute di presentazione;
- carichi pendenti ;
- visure protesti;
- certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- estratti di ruolo presso Serit SpA;
- visure catastali e ispezioni ipotecarie storiche di ciascun istante;
- visure storiche presso il P.R.A. di ciascun istante;
- estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- eventuali contratti di mutuo o finanziamenti con relativo estratto debitorio;
- eventuali contratti di locazione;
- documentazione relativa alla presenza di eventuali esecuzioni mobiliari o immobiliari, e copia dei relativi fascicoli;
- documentazione relativa all'esistenza di eventuali decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni;
- eventuali perizie o offerte sui beni;
- eventuali documenti attestanti una malattia grave del debitore, qualora non presenti nell'istanza di nomina del professionista.



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

### Adempimenti del Professionista con funzioni di OCC:

- verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità (requisiti soggettivi e oggettivi);
- istanza al Giudice per autorizzazione all'accesso ai dati ex art. 15, co. 10 l. 3/2012;
- accedere:
  - a. Anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate);
  - b. SIC (Banca d'Italia);
  - c. C.T.C. (Consorzio per la Tutela del Credito)
  - d. Centrale Rischi (Banca d'Italia);
  - e. Centrale di Allarme Interbancaria (Banca d'Italia):
    1. Archivi assegni (CAPRI),
    2. Archivio carte (CARTER),
    3. Archivio sanzioni amministrative (ASA),
    4. Archivio sanzioni penali (ASP);
  - f. CRIF S.p.A;
- richiedere precisazione del credito a:
  1. Enti Locali,
  2. Enti Previdenziali e assistenziali,
  3. Fornitori (se presenti),
  4. Istituti di Credito,
  5. Eventuali intervenuti in procedure esecutive.
- effettuare comunque eventuali verifiche consigliate dalla particolare situazione del richiedente;
- verificare attendibilità della documentazione ricevuta dal debitore;
- richiedere formalmente al sovraindebitato se esistono altri documenti, informazioni e altri dati potenzialmente rilevanti;
- assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano,
- redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (Art.9 c.2 e art 15 c.6)
- predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art 9 c.3 bis.





## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

### 3. LIQUIDAZIONE DEI BENI

Documenti da allegare all'istanza di nomina del professionista (Art. 9 comma 2 L. 3/2012)  
e/o da richiedere al primo incontro con il sovraindebitato:

- documenti d'identità e tessera sanitaria propria e dei componenti della propria famiglia;
- certificato di Stato di famiglia e della composizione del nucleo familiare;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento di ciascun istante e della propria famiglia (si allega fac simile di prospetto);
- precisazione debitori e creditori;
- descrizione delle attività e delle passività del debitore;
- elenco di tutti i beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, immobili, etc...;
- carichi pendenti;
- visure protesti;
- certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- estratti di ruolo presso Serit SpA;
- visure catastali e ispezioni ipotecarie storiche di ciascun istante;
- visure storiche presso il P.R.A. di ciascun istante;
- estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- eventuali contratti di mutuo o finanziamenti con relativo estratto debitorio;
- eventuali contratti di locazione;
- documentazione relativa alla presenza di eventuali esecuzioni mobiliari o immobiliari, e copia dei relativi fascicoli;
- documentazione relativa all'esistenza di eventuali decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni;
- eventuali perizie o offerte sui beni;
- visure camerali;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, complete di ricevute di presentazione;
- dichiarazioni Iva degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta;
- scritture contabili degli ultimi 3 anni;
- eventuali documenti attestanti una malattia grave del debitore, qualora non presenti nell'istanza di nomina del professionista.



## COMMISSIONE DI STUDIO CRISI D'IMPRESA ODCEC DI RAGUSA

### Adempimenti del Professionista con funzioni di OCC:

- verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità (requisiti soggettivi e oggettivi);
- istanza al Giudice per autorizzazione all'accesso ai dati ex art. 15, co. 10 l. 3/2012;
- accedere:
  - a. Anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate);
  - b. SIC (Banca d'Italia);
  - c. C.T.C. (Consorzio per la Tutela del Credito);
  - d. Centrale Rischi (Banca d'Italia);
  - e. Centrale di Allarme Interbancaria (Banca d'Italia):
    1. Archivi assegni (CAPRI),
    2. Archivio carte (CARTER),
    3. Archivio sanzioni amministrative (ASA),
    4. Archivio sanzioni penali (ASP);
  - f. CRIF S.p.A;
- richiedere precisazione del credito a:
  1. Enti Locali,
  2. Enti Previdenziali e assistenziali,
  3. Fornitori (se presenti),
  4. Istituti di Credito,
  5. Eventuali intervenuti in procedure esecutive.
- effettuare comunque eventuali verifiche consigliate dalla particolare situazione del richiedente;
- verificare attendibilità della documentazione ricevuta dal debitore;
- richiedere formalmente al sovraindebitato se esistono altri documenti, informazioni e altri dati potenzialmente rilevanti;
- assistere nella redazione della **relazione particolareggiata** (art. 14-ter c.3).

---

*Il presente elaborato è stato redatto dai componenti della commissione Crisi d'impresa, con lo specifico contributo di:*

*dott. Michelangelo Aurnia;*

*dott. Giuseppe Walter Buscema;*

*dott.ssa Raffaella D'Angelo;*

*dott.ssa Pinuccia Mezzofreddo.*